

COMUNE DI RONZO-CHIENIS
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO
PER L'USO DELLE SALE PUBBLICHE
E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ANNESSI ALLA SCUOLA

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 29.11.1996 e modificato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 di data 29.03.2012*

TITOLO I (Disposizioni comuni)

ART. 1

Il presente regolamento è destinato a disciplinare l'uso temporaneo dei seguenti locali comunali od in disponibilità del Comune:

1. saletta presso Municipio;
2. sala consiliare;
3. palestra comunale;
- 4. sale comunali site all'ultimo piano del Centro Sociale (ex SAV);**
- 5. struttura sita presso il Parco Urbano.**

I locali di cui al comma 1 rientrano, fatte le salve le apposite convenzioni, stipulate e da stipulare, nella competenza gestionale del Comune, che vi provvede tramite i propri uffici, fatte salve le prescrizioni contenute nell'art. 2, secondo comma.

L'aggiornamento dell'elenco dei locali, di cui al comma 1, è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 1 BIS

Hanno titolo ad utilizzare gli spazi individuati all'art. 1, ai sensi del presente regolamento, gli enti pubblici e gli enti privati che svolgano attività di interesse pubblico, soggetti cooperativi ed associativi, gruppi formalmente costituiti, privati cittadini.

Sono comunque escluse dall'utilizzo delle sale pubbliche e degli impianti sportivi tutte le attività che siano incompatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali degli spazi e degli allestimenti e che siano incompatibili con le disposizioni di agibilità e sicurezza stabilite dalle normative vigenti o dettate dalle autorità competenti.

Le attività per le quali sono concessi in uso temporaneo gli spazi di cui all'art. 1 devono essere realizzate direttamente dai soggetti richiedenti con esclusione di ogni forma di sub concessione.

Rimane facoltà dell'amministrazione comunale negare l'autorizzazione all'utilizzo delle sale e degli impianti sportivi a soggetti che abbiano fatto un uso improprio degli stessi.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale, qualora gestisca direttamente, interviene con proprio personale per garantire la custodia e la pulizia delle sale e degli impianti pubblici; ove ciò non avvenga, detti servizi possono essere affidati ad una o più associazioni locali, società o cooperative erogatrici di servizi.

L'Amministrazione può prescrivere che la custodia e la pulizia vengano effettuate dal soggetto richiedente; in tal caso l'Amministrazione può ridurre la tariffa prevista per l'uso della relativa sala o esentare il soggetto utente di pagamento della tariffa stessa.

Qualora la richiesta di utilizzo dei locali attenga a più giornate, in occasione dell'organizzazione di manifestazioni ed iniziative varie, l'Amministrazione comunale

può prescrivere al richiedente l'obbligo di effettuare le pulizie finali. La valutazione di una eventuale necessità di pulizie in corso di manifestazione è rimessa al richiedente e vengono effettuate dal medesimo senza oneri per il Comune, salva la facoltà di cui al comma 2.

ART. 3

Le domande per l'autorizzazione all'uso dei locali di cui all'art. 1 devono essere presentate al Comune o all'eventuale gestore **almeno cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'utilizzo, salvo il caso di richiesta degli stessi per utilizzi frequenti e ripetuti nell'arco della stagione. In tal caso la richiesta deve pervenire agli uffici almeno nei quindici giorni precedenti al primo utilizzo.**

Le richieste saranno di volta in volta esaminate ed evase compatibilmente con la disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati, attribuendo la priorità nella concessione delle autorizzazioni alle iniziative che non abbiano fini di lucro.

L'autorizzazione o il motivato diniego all'utilizzo viene adottato con provvedimento del Sindaco o dall'Assessore competente.

Dette domande devono contenere:

- * la denominazione dell'ente, dell'associazione, dell'organismo richiedente;
- * l'indicazione della struttura richiesta e la descrizione dell'attività da svolgere;
- * l'indicazione del giorno o dei giorni nonché dell'orario in cui si prevede l'utilizzo della struttura;
- * il nominativo del legale rappresentante o del responsabile;
- * la dichiarazione sottoscritta con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso autorizzato, possano derivare a persone o a cose, esonerando l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- * per quanto riguarda le manifestazioni, la dichiarazione in ordine alla gratuità od onerosità per l'accesso al pubblico;
- * **l'eventuale intenzione di utilizzare le docce site negli spogliatoi della palestra.**

La chiave relativa alla sala potrà essere ritirata non prima del giorno antecedente quello previsto per l'utilizzo, **salvo diversa esplicita richiesta motivata da specifiche ragioni. La riconsegna della chiave agli uffici comunale deve avvenire non oltre quarantotto ore dal termine di utilizzo del locale a pena di una sanzione pari ad euro 10,00 per ogni giorno di ritardo.**

Le chiavi consegnate agli utenti che facciano un utilizzo frequente e ripetuto nell'arco della stagione del locale richiesto sono tenuti a riconsegnare le chiavi non appena terminata l'attività o sospesa per un periodo superiore a trenta giorni.

ART. 4

Il Comune può rilasciare l'autorizzazione all'uso delle strutture subordinandola al versamento di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, eventuale custodia e pulizia dei locali e degli impianti ed attrezzature annessi, fatta salva, la possibilità di riduzione e/o esenzione prevista dall'art. 2, secondo comma.

Il versamento dell'importo relativo a tale quota concorso spese deve essere effettuata prima della data di utilizzo dei locali. Per le utenze stagionali deve essere versata una somma a titolo di anticipo, quantificata nella relativa autorizzazione.

La misura delle tariffe è determinata dall'Amministrazione Comunale con separato provvedimento **adottato dalla Giunta comunale e può differenziarsi, per quanto riguarda l'utilizzo della palestra, in base alla richiesta o meno di utilizzo delle docce.**

Le tariffe verranno determinate secondo un costo orario, mentre, per i casi di richiesta di utilizzo dei locali per più giorni continuativi, le tariffe saranno riferite ad un costo giornaliero.

La Giunta può definire, accanto alla tariffa piena, delle tariffe agevolate a favore di associazioni sportive e di associazioni varie non aventi scopo di lucro aventi sede nel Comune di Ronzo-Chienis nonché a favore di associazioni varie non aventi scopo di lucro con sede in altri Comuni.

In caso di richiesta di utilizzo del locale per svolgimento di iniziative o manifestazioni in collaborazione o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale e/o di particolare interesse e valore sociale e/o culturale, la Giunta Comunale può, con propria deliberazione, stabilire la gratuità della concessione dell'uso dello stesso. **L'utilizzo delle sale per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale è gratuito.**

Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ore sono arrotondate alla mezz'ora per eccesso.

ART. 5

Il mancato utilizzo dei locali da parte dei soggetti autorizzati, per cause da essi dipendenti, **deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della data indicata per l'inizio dell'utilizzo. In caso di mancata disdetta entro tale termine l'importo versato non verrà rimborsato.**

ART. 6

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare le autorizzazioni all'uso, sospenderle temporaneamente o modificare gli orari ed i termini di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni, per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo del locale, dandone comunicazione all'interessato di norma con preavviso di almeno cinque giorni; in tal caso è previsto il diritto al solo rimborso della quota concorso spese eventualmente già versata.

La facoltà di sospensione, revisione e modifica, di cui al primo comma, viene estesa anche alle ipotesi previste dall'art. 3, ultimo comma.

ART. 7

Nell'utilizzo delle strutture debbono essere osservate le seguenti disposizioni:

*

uso corretto delle attrezzature presenti nei locali e, al termine, ripristino dell'ordine esistente, **chiusura del locale ed eventualmente dell'edificio al termine dell'utilizzo con spegnimento delle luci e del riscaldamento;**

*

segnalazione immediata al personale comunale, o comunque al personale incaricato, di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento, inconveniente o **malfunzionamento** che possa causare pericolo;

* stretta limitazione all'utilizzo degli spazi concessi;

* divieto assoluto di fumare;

* **divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande** ad esclusione di bevande non alcoliche contenute in contenitori di plastica o comunque infrangibili **sul terreno di gioco della palestra, salvo che lo stesso venga debitamente rivestito con apposite protezioni. Rimane comunque inderogabile il divieto per tutta l'area inerente le gradinate della palestra;**

* rispetto del numero massimo di persone da far accedere alla sala o struttura pubblica, ove prescritto;

* rispetto assoluto degli orari fissati;

* puntuale versamento delle tariffe previste;

* in caso di spettacoli sono necessari i permessi SIAE e, ove stabilito, la presenza dei Vigili del Fuoco nel numero previsto dalle vigenti norme dell'Ordinamento, nonché le eventuali autorizzazioni richieste dalle norme vigenti in materia.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta, per il soggetto responsabile e per l'associazione in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso dei locali comunali di cui all'art. 1 per un periodo di tempo determinato dal Sindaco, o dall'Assessore delegato, e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interesse del Comune.

ART. 8

In ogni caso i soggetti autorizzati all'uso si intenderanno espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque e da chiunque dall'uso dei locali di cui all'art. 1 e degli spazi accessori.

I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi dei locali dei cui all'art. 1; l'ufficio Comunale preposto ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.

I soggetti autorizzati all'uso sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.

Ogni autorizzazione all'uso sarà revocata in caso di mancato risarcimento dei danni causati.

TITOLO II

(Norme integrative per l'uso della palestra comunale)

ART. 9

L'uso della palestra è consentito, di norma, alle Associazioni e Società sportive operanti sul territorio comunale ed a tutte Federazioni del CONI per l'effettuazione di attività sportiva; a tutte le Associazioni e Società sportive e non, è imposto il pagamento di una quota concorso spese per riscaldamento, illuminazione, vigilanza, eventuale custodia e pulizia della palestra e degli impianti e attrezzature annessi.

In casi particolari, usi diversi (es. manifestazioni o riunioni non sportive) possono essere autorizzati dalla Giunta Comunale senza interferire con l'attività didattica.

L'autorizzazione all'uso della palestra per allenamento è subordinata al fatto che le Associazioni abbiano un numero di atleti frequentanti gli allenamenti numericamente giustificabile in rapporto alla disciplina praticata.

In caso contrario l'autorizzazione all'uso temporaneo verrà revocata.

ART. 10

L'accesso al campo da gioco della palestra è consentito alle sole persone autorizzate che indossino calzature con la suola in gomma idonee allo svolgimento dell'attività ginnico-sportiva ed appositamente calzate all'interno degli spogliatoi.

Non è consentito accedere al campo da gioco della palestra calzando le stesse scarpe calzate all'esterno, anche se queste sono regolamentari.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta, per il trasgressore e/o per l'Associazione alla quale appartiene il trasgressore, la sanzione amministrativa di **euro 100,00**.

TITOLO III **(Norme per l'utilizzo delle attrezzature comunali)**

ART. 11

Per quanto concerne l'utilizzo delle varie attrezzature comunali (quali a mero titolo esemplificativo panche, tavoli, ecc.) trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento, ed in particolare il disposto dell'art. 3, per quanto compatibili.

L'utilizzo autorizzato delle attrezzature comunali viene concesso, di norma, a titolo gratuito, salva differente motivata valutazione effettuata dalla Giunta comunale. Il richiedente prima del ritiro del materiale deve comunque effettuare, a titolo di cauzione, un versamento di euro 50,00 che verrà restituito alla riconsegna dei beni, previa verifica del buono stato di conservazione degli stessi.

Qualora si riscontrassero danni ai beni utilizzati, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, fatte salve ulteriori azioni dirette alla tutela degli interesse del Comune.

TITOLO IV **(disposizioni finali)**

ART. 12

La gestione dell'impianto sportivo costituito dalla palestra potrà essere affidata dall'amministrazione comunale a terzi. In tal caso la gestione verrà disciplinata, oltre che dal presente regolamento comunale, anche da apposito capitolato d'oneri e da singoli atti di concessione.

In caso di affidamento a terzi il futuro gestore si sostituirà al comune negli adempimenti che in questo regolamento sono previsti a carico del comune medesimo.

ART. 13

I soggetti utilizzatori dei locali di cui all'art. 1 non possono in alcun modo invocare l'ignoranza del presente regolamento.

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto espresso richiamo alla normativa vigente.